III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 340

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati AICARDI e BERLINGUER

Presentata il 6 ottobre 1958

Proroga della legge 3 maggio 1956, n. 393, contenente norme per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione

Onorevoli Colleghi! — Abbiamo ritenuto di prospettare alla vostra attenzione un importante problema di carattere previdenziale, la cui risoluzione interessa un grandissimo numero di assicurati della previdenza sociale in procinto di richiedere la pensione di vecchiaia.

È noto infatti che per coloro i quali, per qualsiasi motivo, hanno cessato di essere soggetti all'assicurazione obbligatoria dell'I. N. P. S. la legge detta particolari disposizioni intese a consentire la prosecuzione volontaria di tale assicurazione, al fine di conservare i diritti che tale assicurazione comporta.

La prosecuzione volontaria, antecedentemente il 1952, era regolata dagli articoli 57 e 58 del regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935 per cui potevano avvalersi di tale facoltà gli assicurati, che avendo raggiunto la età pensionabile, mancavano tuttavia dei requisiti contributi richiesti per il diritto alla pensione.

Con l'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, le disposizioni di cui agli articoli 57 e 58 sono state abrogate, mentre sono stati profondamente modificati i criteri per la concessione della prosecuzione volontaria, per cui a sensi degli articoli 5 e 6 di tale legge è necessario un anno di contribuzione negli ultimi cinque.

Ne consegue quindi che, in base a tali innovazioni, chi avendo raggiunta l'età pensionabile non può far valere i requisiti contributivi validi per il conseguimento del diritto alla pensione, non può nemmeno coprire i contributi mancanti se non è stato assicurato almeno per un anno negli ultimi cinque.

Si consideri inoltre che le condizioni per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, previsti dall'attuale legge, si sono notevolmente appesantite (nel 1962, anno con il quale la legge avrà piena applicazione, occorreranno quindici anni di contribuzione effettiva).

Per ciò l'assicurato che non raggiunge il diritto alla pensione e non si trova nemmeno nelle condizioni previste per la concessione della prosecuzione volontaria deve necessariamente riprendere per almeno un anno il lavoro da tempo abbandonato o rinunciare alla pensione stessa.

Per ovviare a tale inconveniente si provvide con la legge 3 maggio 1956, n. 393, me-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

diante la quale il diritto alla prosecuzione volontaria (per coloro che avevano raggiunto l'età pensionabile) veniva concesso a chi poteva far valere almeno una delle seguenti condizioni:

- 1º) almeno 48 contributi settimanali effettivamente versati in tutta la vita assicurativa;
- 2º) almeno l'importo minimo in lire, richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia, per il periodo di validità delle norme transitorie della legge n. 218.

Come si vede la legge n. 393 dava la possibilità alla quasi totalità degli assicurati che non avevano raggiunti i requisiti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia, di poter

proseguire volontariamente a versare le marche assicurative sino al raggiungimento del diritto alla pensione stessa.

Senonché tale legge del 3 maggio 1956, limitata a due anni, è scaduta con il 30 maggio 1958 ed attualmente la prosecuzione volontaria è nuovamente regolata dagli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con tutte le conseguenze negatorie già accennate.

Ciò premesso ci sentiamo pertanto in dovere di proporvi l'approvazione della presente proposta di legge diretta a prorogare la suddetta legge n. 393 a tempo indeterminato, in quanto un provvedimento limitato nel tempo riproporrebbe l'intera questione a breve scadenza.

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### ARTICOLO UNICO.

La legge 3 maggio 1956, n. 393, contenente norme per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione, è prorogata sino a quando non sarà espressamente disciplinata, in modo organico e definitivo, tutta la materia relativa alle pensioni di vecchiaia.